

*Art. 257-ter c.p.c., dichiarazioni rese al difensore:
è una testimonianza.*

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 13 novembre 2014 (Pres. Dell'Arciprete, est. G. Buffone)

DICHIARAZIONI RESE AL DIFENSORE – PROVA – NATURA GIURIDICA – DOCUMENTO – ESCLUSIONE – TESTIMONIANZA – SUSSISTE

L'art. 257-ter c.p.c., nella sostanza, costituisce una prova testimoniale e non documentale e deve essere raccolta nel rispetto delle prescrizioni di legge.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

OSSERVA

Si premette che viene esclusa l'audizione del minore poiché il processo ha ad oggetto solo questioni economiche.

I fatti relativi al marito, descritti dalla ricorrente in ricorso, sono retrodatibili al 2005 e al 2009 e, dunque, già esistevano al momento della separazione (del 2011). Peraltro, al momento della separazione, il resistente svolgeva il medesimo lavoro che svolge all'attualità con retribuzione però, maggiore (730/2011: reddito imponibile pari ad euro 52.317,00; 730/2013: reddito imponibile pari ad euro 43.577,00; 730/2014, reddito imponibile pari ad euro: 41.558,00). La retribuzione del padre, quindi, ad oggi, è di circa euro 2.800,00 per 12 mensilità. Su queste somme, il resistente versa alla ricorrente: 800,00 per il suo mantenimento; 600,00 per ...; 200,00 per concorso fisso nelle spese condominiali. Così, in tutto, euro 1.600,00 e sostiene costi propri di locazione.

Quanto alla ricorrente, al momento della separazione, le era ben noto che il contratto di lavoro avrebbe avuto naturale scadenza in data ... 2012, essendo ciò previsto nella scheda negoziale del ... 2009 (in atti, doc. 2 della parte ricorrente). E' peraltro provato che la ricorrente ha ricevuto valide occasioni di lavoro. E' versata in atti testimonianza ex art. 257-ter c.p.c., raccolta in data 30 ottobre 2014, dunque valida poiché la norma de qua è rimasta in vigore dal 13 settembre 2014 all'11 novembre 2014. Tale scheda testimoniale - che costituisce, nella sostanza, comunque una prova testimoniale e non documentale - è raccolta nel rispetto delle prescrizioni di legge (art. 244 c.p.c.), appare rilevante per il decidere e dimostra che alla ricorrente è stato offerto un lavoro affine alla professionalità della stessa: quindi, a prescindere dall'accettazione del lavoro, dimostra la possibilità di un inserimento occupazionale. Comunque: è dimostrato che la ricorrente abbia concluso con il suo ex datore di lavoro, una conciliazione da cui è derivato un TFR di euro 20.300,00 versato con rate decorrenti dal .. 2013; peraltro, la ricorrente ha pure percepito l'ASPI (fatto da doversi ritenere notorio). La provenienza del documento non inficia la sua efficacia probatoria in

questa sede esercitando le parti un diritto costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.).

Non sussiste dunque il diritto della ricorrente alla modifica richiesta: primo, la stessa può ricollocarsi nel sistema lavorativo; secondo, la capacità lavorativa del marito non ha avuto un aumento rispetto all'epoca degli accordi di separazione tale da consentire ulteriori esborsi rispetto a quelli attualmente in vigore.

Alla soccombenza, segue la condanna alle spese di lite, liquidate, nel quantum, d'ufficio come da dispositivo in difetto di nota spese.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 175, 737 c.p.c.,

RIGETTA il ricorso

CONDANNA la parte ricorrente alle spese di lite in favore del resistente, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di Legge e rimborso forfetario in misura pari al 10%.

Si comunichi alle parti

Milano, lì 13 novembre 2014